

AMBIENTE - APPALTI - SICUREZZA SUL LAVORO- RESPONSABILITA' ENTI DLGS. 231/2001

## Emissioni odorigene (1)

Odori. Facciamo il punto.

A cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri – 31.10.2020

Un sistema complesso quasi inafferrabile che trova pochi riferimenti normativi e una tutela blanda. E' indubbia la difficoltà anche tecnica di rilevamento delle emissioni odorigene per loro natura spesso discontinue, legate alla sensibilità di coloro che subiscono; sensibilità che tende anche ad assuefarsi. La tutela normativa è blanda e si disperde in qualche articolo del codice penale (art. 674 c.p.) e nell'art. 844 c.c. a cui si aggiunge l'intervento amministrativo di controllo delle i/emissioni. Si tralascia la disamina della tutela civilistica e penale (che oggi si colora dell'art. 452bis c.p.) spesso inidonea alla tutela e che richiede l'attivazione del soggetto leso a mezzo spesso di difensore (ultima istanza del cittadino).

Bisogna precisare che il primo riferimento è la Pubblica Amministrazione; è il primo soggetto al quale il cittadino leso chiede tutela e chiede l'intervento dell'Arpa, Asl, Comuni ecc...

La prima difficoltà nasce dal fatto che non esistono tabelle con indicati limiti del livello odorigeno (come in ambito acustico, ad esempio) ma questo non significa che l'odore non sia misurabile, anzi. Esistono molti metodi di misurazione ma non è fissata una soglia, un limite.

Si consideri, inoltre, che la giurisprudenza ha anche dubitato che la questione odore si ponesse nell'ambito della matrice "aria"; matrice oggi con certezza comprensiva anche del parametro "odore"

In ogni caso, ha determinato punto di rottura col passato e nuovo percorso l'inserimento dell'art. 272-bis nel Codice ambientale (D.lgs. 152/2006) dedicato proprio alle emissioni odorigene; espresso per la prima volta in un testo legislativo di rango primario (testo inserito dal D.lgs. 183/2017 – direttiva UE 2015/2193).

Inutile dire che in assenza di normativa, le Regioni sono state il punto di riferimento tant'è che, l'art. 272-bis D.lgs. 152/2006 ha lasciato alle Regioni il posto centrale; fulcro e perno della disciplina degli "odori" (cfr. art. 272-bis D.lgs. 152/2006).

Uno sguardo alle fonti, dunque, citando solo il modello Lombardia e Veneto, anche se altre Regioni hanno indicato "linee Guida":

- 1) D.G.R. Lombardia 15.2.2012 n. IX/3018: Linee Guida all'avanguardia risalente al 2012, ancora modello di riferimento. La Regione disciplina il sistema odorigeno e traccia il solco del sistema futuro.
- 2) D.G.R.V. n. 568/2005. Il Veneto, già nel 2005 (prima addirittura del D.lgs. 152/2006), disciplinava l'odore ma nel corso del tempo ha subito un arresto e si è arenato nel Progetto di Legge n. 362/2018 di cui non si ha più notizia.
- 3) Nel 2017 (D.lgs. 183/2017 vigente dal 19.12.2017) viene inserito, nella parte dedicata alla matrice "aria", l'art. 272-bis D.lgs. 152/2006 dedicato alle emissioni odorigene. Tale inserimento, che conferma la centralità dell'azione delle Regioni, obbliga tutti gli operatori ad una revisione del proprio sistema, che però rimane monco di limiti tabellari odorigeni. Si badi, infatti, che prima dell' inserimento legislativo, l'odore era indicato con riferimento ad effetti relativi ai **rifiuti**, già nell'art. 177 del D.lgs. 152/2006 ed anche nella normativa



## AMBIENTE - APPALTI - SICUREZZA SUL LAVORO- RESPONSABILITA' ENTI DLGS. 231/2001

- relativa all'incenerimento (art. 237-septies/octies D.lgs. 152/2006). Odore e obbligo di contenimento, misura e controllo quale effetto della gestione dei rifiuti. Lo stesso dicasi con riferimento alle acque che indicano con chiarezza il *parametro* "odore".
- 4) Bisogna aggiungere che la Direttiva UE 2015/2193 è dedicata agli "impianti medi di combustione" e finalizzata a contenere, controllare alcuni parametri: "... controllo delle emissioni nell'aria di biossido di zolfo (SO<sub>2</sub>), ossidi di azoto (NOx) e polveri da impianti di combustione medi al fine di ridurre le emissioni nell'aria e i rischi potenziali per la salute umana e per l'ambiente derivanti da tali emissioni. La presente direttiva stabilisce inoltre norme per il monitoraggio delle emissioni di monossido di carbonio (CO)...".
- 5) A dire il vero la parola odore o emissione odorigena non compare nella Direttiva UE e neppure nella L. 170/2016 art. 17 che delega l'attuazione della direttiva e la revisione della normativa in punto di "impianti medi di combustione". Solo il D.lgs. 183/2017 affronta la questione odorigena creando l'art. 272-bis D.lgs. 152/2006, uscendo dai binari precisi indicati dalla Legge delega (L. 170/2016). Il punto merita approfondimento, ma non in questa sede.
- 6) In sintesi, l'art. 272-bis rimette alla normativa regionale o alle autorizzazioni ambientali degli enti di competenza, il compito di prevedere misure per la prevenzione e la limitazione delle emissioni odorigene, si badi, degli stabilimenti di cui al titolo V del D.lgs. 152/2006. Alla Regione e agli enti, il compito anche di fissare limiti odorigeni, misure preventive ritagliate sulla situazione peculiare, l'analisi del territorio, la valutazione di vicinanze di abitazioni, l'esistenza di eventuali lamentele, ponderando anche la valutazione del rischio che quello "stabilimento" possa emettere odori. L'art. 272-bis impone di valutare le caratteristiche degli impianti e delle attività presenti nello stabilimento, della zona (agricola, artigianale o altro). Tali misure possono anche includere "..a) valori limite di emissione espressi in concentrazione (mg/Nm³) per le sostanze odorigene; impiantistiche e gestionali e criteri localizzativi per impianti e per attivita' aventi un potenziale impatto odorigeno, incluso l'obbligo di attuazione di piani di contenimento; c) procedure volte a definire, nell'ambito del procedimento autorizzativo, criteri localizzativi in funzione della presenza di ricettori sensibili nell'intorno dello stabilimento; d) criteri e procedure volti a definire, nell'ambito del procedimento autorizzativo, portate massime o concentrazioni massime di emissione odorigena espresse in unita' odorimetriche (ouE/m³ o ouE/s) per le fonti di emissioni odorigene dello stabilimento; e) specifiche portate massime o concentrazioni massime di emissione odorigena espresse in unita' odorimetriche (ouE/m³ o ouE/s) per le fonti di emissioni odorigene dello stabilimento, ..."
  - Evidente la portata innovativa spesso inapplicata dalle pubbliche amministrazioni che si limitano a chiedere all'azienda di riferimento la Valutazione di Impatto *odorigeno* solo nei casi di V.I.A.. Sul punto alcuni enti e arpa hanno elaborato documenti utili per la valutazione di impatto odorigeno (cfr. arpa FVG).
- 7) Seguono, decisive, le Linee Guida SNPA n. 38/2018 a cui le Regioni, ma anche tutti gli operatori, fanno riferimento. Linee Guida che però non hanno il valore cogente di una D.G.R. ma indicano dei percorsi utili da seguire alle amministrazioni; sono ricognitive dello stato dell'arte ma non hanno potere impositivo diretto.



## AMBIENTE - APPALTI - SICUREZZA SUL LAVORO- RESPONSABILITA' ENTI DLGS. 231/2001

- 8) La difficoltà di lettura della normativa, anche alla luce dell'art. 272-bis D.lgs. 152/2006, trova chiarimento e punto di riferimento nella Corte Cost. n. 178/2019 che dipana alcuni dubbi applicativi ed indica il limite del potere Regionale che, ad esempio, non può disciplinare le emissioni odorigene in A.I.A. (ex art. 267 comma 3 Dlgs. 152/2006); limite già esplicito nella Direttiva UE 2015/2193. La lettura attenta della sentenza della Corte costituzionale diviene Linea Guida delle competenze Regionali.
- 9) Da ultimo si aggiunge l'inserimento nell'art. 268 comma 1 della lettera f-bis (Dlgs. 102 del 30.7.2020 vigente dal 28.8.2020) che indica la definizione di "emissione odorigena", si badi, nell'ambito della parte V sulla tutela **dell'aria**. Definizione piuttosto generica che forse ha solo il merito di accompagnare l'art. 272-bis del 2017 e rendere esplicito il legame odorearia e l'attenzione posta dal legislatore. Così recita l'art. 268 comma 1 lett. f-bis: "..emissioni odorigene: emissioni convogliate o diffuse aventi effetti di natura odorigena;.."

Questo breve quadro non risolve le problematiche sottese all'accertamento degli odori, ai soggetti competenti, all'ambito di riferimento della normativa che indica solo gli stabilimenti indicati dal legislatore.

Cosa accade se l'odore promana da soggetti non previsti dall' art. 272-bis citato? Cosa accade se l'amministrazione non si attiva, non controlla gli odori?

3